

21/02/2019

Prot. N. E/0000821/19



CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO REGIONALE PER IL
CREDITO ALLA COOPERAZIONE E LA CASSA REGIONALE
PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER
ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI
DIRETTORE GENERALE IRCAC

L'anno 2019, il giorno 21 del mese di Febbraio in Palermo nei locali dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive

TRA

l'Avv. Adolfo Landi, nella qualità di Presidente Facente funzioni e come tale legale rappresentante dell'Istituto Regionale Per il Credito Alla Cooperazione, in seguito in seguito denominato IRCAC (Partita IVA 00549700821), con sede in Via Ausonia 83 – 90146 Palermo, poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 384/serv.1°/S.G. del 31.07.2017;

E

Dott. Giovanni Perino, nella qualità di Commissario ad Acta e come tale legale rappresentante della Cassa Regionale Per il Credito Alle Imprese Artigiane, in seguito denominata CRIAS, PARTITA IVA 00239850878, con sede in Catania Corso Italia 104, poteri conferiti con Decreto Assessore Attività Produttive n.608/10.S del 20.02.2019;

viene convenuto quanto segue,

PREMESSO

a) che l'art.1 della L.R. 10 luglio 2018, rubricato: "Concentrazione


degli Enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias”, ha disposto la fusione per incorporazione tra IRCAC e CRIAS, in un unico soggetto giuridico denominato “IRCA – Istituto Regionale per il Credito Agevolato” con rinvio ad uno specifico Regolamento atto a disciplinare le relative modalità di attuazione, il cui iter di approvazione, normativamente previsto al comma 5, non è stato ancora definito;

b) che, a far data dal 01.10.2018, in conseguenza dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro del Direttore Generale dell'Ente Avv. Vincenzo Mini, per raggiunti limiti di età, l'IRCAC è privo di tale figura, indispensabile per la funzionalità ed operatività dell'Ente, alla quale il vigente Statuto attribuisce lo “status” di Organo, assegnando al medesimo numerosi compiti ed attribuzioni proprie;

c) che l'IRCAC, con note prot. n. U/0006805/18 del 19.12.2018 e prot. n.U/PRES/00234/19 del 16.01.2019, indirizzate all'Assessore Regionale Alle Attività Produttive ed al Servizio 10 – Vigilanza e Servizio Ispettivo dello stesso Assessorato, ha rappresentato la complessa problematica scaturente dalla mancanza in Istituto del Direttore Generale, a cui ha inizialmente sopperito attribuendo per giorni 90, ex art.21 ultimo comma del vigente Statuto, le funzioni di Direttore Generale all'unico dirigente dell'Ente, richiedendo, a tal fine, opportune indicazioni e/o determinazioni per la sua risoluzione;




- d) che, con nota prot. n. 420/A09 del 23.01.2019 l'On. Assessore Regionale alle Attività Produttive, nell'evidenziare *"l'imminente realizzazione del processo di fusione"* previsto fra l'IRCAC e la CRIAS, ex art. 1 della L.R. n. 10/2018, ha invitato l'IRCAC, ad *"assumere le iniziative più opportune per la soluzione della problematica segnalata, contemperando, nel rispetto delle disposizioni vigenti, i diversi profili di opportunità, al fine di garantire la continuità gestionale dell'Istituto"*;
- e) che, con nota prot. n. 6806 del 29.01.2019 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, nella considerazione della temporaneità delle funzioni di direttore generale che l'IRCAC dovrebbe attribuire, attesa la prevista fusione per incorporazione fra IRCAC e CRIAS disposta dall'art. 1 della LR. n. 10/2018, ha manifestato l'opportunità di attribuire le suddette funzioni *"a scavalco all'attuale Direttore della CRIAS, Dr.ssa Lorenza Giardina"*, previa verifica della disponibilità della stessa e sottoscrizione di apposita convenzione fra i due Enti;
- f) che l'IRCAC si è determinato ad accogliere le direttive dell'Organo Tutorio solo ed esclusivamente al fine di agevolare il processo di fusione tra l'IRCAC e la CRIAS nel nuovo ente;
- g) che, l'Avv. Lorenza Giardina, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto dell'IRCAC, su richiesta dello stesso ha manifestato, in data 30.01.2019, la propria disponibilità all'accettazione del suddetto incarico;



- h) che la CRIAS, nell'ottica di agevolare il percorso di fusione disposto dall'art. 1 della L.R. n. 10/2018 e di sostenere, nelle more dell'approvazione del Regolamento ivi previsto al comma 5, il comparto cooperativistico che costituirà una Divisione del nuovo IRCA, non ravvisa motivi ostativi al suddetto conferimento d'incarico al proprio Direttore Generale;
- i) che è opportuno regolare con convenzione i rapporti tra le parti.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto e finalità

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione temporanea ed a tempo parziale, per un periodo non superiore a mesi sei, del Direttore Generale della CRIAS, Avv. Lorenza Giardina, alla quale vengono attribuite da parte dell'IRCAC le funzioni di Direttore Generale, al fine di fronteggiare le attuali esigenze gestionali dello stesso Ente ed armonizzare il processo di fusione fra IRCAC e CRIAS, disposto dall'art.1 della L.R. n. 10/2018.

Il rapporto di lavoro dell'Avv. Lorenza Giardina, sia normativo che economico, è quello in atto con la CRIAS e continua ad essere gestito dalla CRIAS, in quanto Ente a cui è legata da un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

ART. 2

Durata dell'incarico

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page.

L'Avv. Lorenza Giardina, svolgerà le funzioni di Direttore Generale dell'IRCAC, presso la sede dell'Istituto, a far data dalla sottoscrizione del relativo verbale di insediamento, per un periodo non superiore alla vigenza della presente convenzione, ovvero, se anteriore, fino alla data di incorporazione per fusione di cui all'art. 1 L.R. n. 10/2018 dell'IRCAC e della CRIAS.

Ciascuno dei due Enti in qualsiasi momento potrà recedere dal rapporto convenzionale e la risoluzione avrà decorrenza dal quinto giorno successivo alla comunicazione della volontà di recesso.

Altresì la risoluzione si intenderà operante di pieno diritto nel caso in cui dovessero intervenire disposizioni normative di abrogazione del procedimento di fusione degli enti.

E', altresì, ammessa la rinuncia all'incarico da parte dell'Avv. Lorenza Giardina, salvo preavviso di almeno 30 giorni prima della cessazione.

ART. 3

Articolazione dell'incarico

L'Avv. Lorenza Giardina sarà presente presso la sede dell'IRCAC per svolgere le funzioni di Direttore Generale almeno quattro giorni al mese , assicurando in ogni caso la propria presenza in seno alle sedute consiliari, in qualsiasi giorno convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o allorquando il Direttore Generale dell'Ente venga convocato da Organi Regionali.




Le funzioni attribuite consistono nello svolgimento di tutti i compiti e mansioni previste nel vigente Statuto dell'IRCAC ed, in particolare in seno all'art. 21.

Le parti danno, al riguardo, atto che all'Avv. Lorenza Giardina, attesa la temporaneità ed eccezionalità dell'incarico alla stessa conferito, non si applicano in nessun caso le disposizioni di cui al vigente Regolamento del Direttore Generale dell'IRCAC disciplinante l'ammissione in servizio, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del medesimo Direttore.

ART. 4

Oneri economici

L'IRCAC provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute dall'Avv. Lorenza Giardina per viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti della vigente normativa regionale in materia, direttamente alla CRIAS nei cui confronti rimane il rapporto lavorativo con vincolo di esclusiva.

L'IRCAC corrisponderà altresì a titolo di ristoro per la presenza in IRCAC una somma mensile pari al 10% della retribuzione lorda mensile direttamente alla CRIAS la quale regolerà autonomamente i rapporti economici con l'Avv. Giardina, rimanendo comunque i rapporti tra quest'ultima e la CRIAS estranei alle competenze ed attribuzioni dell'IRCAC.

Le parti si danno reciprocamente atto che nessuna pretesa economica o riguardante la posizione giuridica potrà essere



avanzata dall'Avv. Giardina nei confronti dell'IRCAC.

Art.5

Norme finali


Le parti convengono che la presente convenzione, la quale come indicato al superiore art. 1 ha una durata massima di sei mesi non tacitamente rinnovabile, potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni alla ricorrenza delle necessarie condizioni ed ove richiesto dagli Organi competenti a cui la stessa verrà tempestivamente sottoposta.

Letto concordato e sottoscritto in duplice originale.

Per l'IRCAC

Il Presidente F.F.

(Avv. Adolfo Landi)



Per la CRIAS

Il Commissario ad-Acta

(Dott. Giovanni Perino)

